

STATUTO DELLA FONDAZIONE "M.A.C. INSIEME"
PARTE I
IDENTITA' - SCOPO - MEZZI

ART. 1

NATURA - DENOMINAZIONE - SCOPO

Il Movimento Apostolico Ciechi istituisce una fondazione denominata "M.A.C. insieme" avente la finalità di promuovere e favorire l'integrazione sociale ed ecclesiale dei minorati della vista e degli altri disabili nonché la formazione e l'aggiornamento di quanti operano con persone in situazione di handicap.

ART. 2

ATTIVITA'

Per raggiungere il suo scopo la Fondazione svolge in particolare le seguenti attività, la cui elencazione ha valore puramente esemplificativo:

- a) iniziative a sostegno dell'istruzione e dell'integrazione scolastica dei minorati della vista e degli altri disabili, e per la formazione e l'aggiornamento di docenti, in particolare insegnanti di sostegno, ed altri operatori scolastici;
- b) consulenza e sostegno alle famiglie al cui interno vi è una persona in situazione di handicap;
- c) corsi ed attività di orientamento, preformazione, formazione, aggiornamento ed addestramento professionale ed ogni altro intervento e servizio formativo utile per l'avviamento al lavoro e l'inserimento nel tessuto produttivo dei minorati della vista e degli altri disabili, nonché per la formazione e l'aggiornamento degli operatori educativi, sanitari e sociali che si occupano delle persone in situazione di handicap e dei loro problemi;
- d) ricerca, studio, sperimentazione e promozione di nuove opportunità lavorative e professionali per i disabili;
- e) promozione delle azioni più opportune presso il mondo imprenditoriale e la pubblica amministrazione al fine di favorire l'integrazione lavorativa e sociale delle persone in situazione di handicap;
- f) gestione di biblioteche braille, nastroteche ed in generale di strutture per la riproduzione e la diffusione di testi a stampa comune in braille, su audiocassetta, su supporto informatico, via internet e in ogni altra forma offerta dalla moderna tecnologia che li renda pienamente ed autonomamente fruibili da parte dei minorati della vista, in modo da consentire a questi ultimi l'accesso all'informazione ed alla cultura;
- g) attività di tipo educativo e riabilitativo per soggetti con disabilità plurime, specialmente in età prescolare e scolare, e corsi di formazione di quanti operano con le persone pluriminorate;
- h) interventi per la riabilitazione e l'assistenza di anziani non vedenti e/o con altre disabilità, anche non autosufficienti;
- i) gestione di case di accoglienza e di ogni altra struttura utile per l'assistenza, la riabilitazione e l'integrazione sociale delle persone in situazione di handicap;
- y) campagne ed attività di prevenzione dell'handicap e per la riabilitazione e l'autonomia personale delle persone con disabilità;
- k) pubblicazione di giornali e testi a caratteri di stampa comune e in Braille, su audiocassetta, supporto informatico o in altro formato autonomamente fruibile da parte dei minorati della vista, e utilizzazione di ogni altro strumento di comunicazione sociale;
- l) seminari, convegni, manifestazioni ed ogni altra iniziativa utile per lo studio e la sensibilizzazione su tutte le problematiche che formano oggetto dell'attività della Fondazione, la diffusione della cultura della solidarietà, delle pari opportunità, del volontariato, dei diritti e dell'integrazione delle persone in situazione di handicap;
- m) ogni altra attività direttamente connessa a quelle sopra elencate, ed iniziativa utile al perseguimento delle proprie finalità.

Per il perseguimento del suo scopo e nello svolgimento delle sue attività, la fondazione agisce senza fini di lucro, collabora con enti pubblici e privati, anche mediante convenzioni e nelle altre forme previste dalla legge, e promuove la costituzione di cooperative e di altri organismi.

ART. 3

METODOLOGIA

La Fondazione trae fondamento dalla visione dell'uomo e dalla fede cristiana vissute e testimoniate dal Movimento Apostolico Ciechi e si ispira ai valori culturali ed agli orientamenti sociali da esso promossi.

Nello svolgimento delle sue attività la Fondazione sceglie come metodo d'azione l'integrazione sul territorio e la prossimità alle persone, rifiuta ogni forma di assistenzialismo e di pietismo ed educa all'esercizio della responsabilità personale, alla partecipazione ed alla diffusione di una cultura dei diritti e dell'integrazione.

ART. 4

SEDE

La Fondazione ha la sua sede legale a Roma, in Via di Porta Angelica n.63, e la sua sede operativa a Siracusa, in via Agatocle 7.

Il Consiglio direttivo può deliberare il trasferimento della sede legale in altro luogo, purché in Italia, nonché l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di sedi secondarie e/o operative sul territorio nazionale.

ART. 5

PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione iniziale conferito dal Movimento Apostolico Ciechi, costituito da una somma di euro 105.000 (centocinquemila);
- b) dai beni mobili e immobili e dai valori che per conferimenti, acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo spettino o vengano in possesso della Fondazione con destinazione a patrimonio;
- c) dalle eccedenze attive dei bilanci annuali, se destinate a patrimonio in sede di approvazione del bilancio consuntivo.

ART. 6

ENTRATE

Le entrate della Fondazione sono costituite:

- a) dai redditi del suo Patrimonio;
- b) dalle erogazioni liberali e dai contributi pubblici e privati che le pervenissero in qualunque forma e per qualsiasi ragione per il raggiungimento del suo scopo ;
- c) da proventi o contributi di terzi derivanti dallo svolgimento delle attività della Fondazione;
- d) dagli avanzi di gestione degli anni precedenti se non destinati a patrimonio.

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

È fatto espresso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, durante la sua vita, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

PARTE II ORGANI

ART. 7

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio direttivo;
- b) il Presidente;
- c) i Comitati di gestione;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti .

ART. 8

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è composto da un numero di componenti variabile da 5 a 9 nominati dal Consiglio nazionale del Movimento Apostolico Ciechi che li può revocare e sostituire, anche singolarmente, in qualsiasi momento.

Il Consiglio direttivo si riunisce in via ordinaria 4 volte l'anno ed in via straordinaria quando lo ritenga opportuno il Presidente o ne facciano motivata richiesta scritta almeno un terzo dei suoi componenti. Al fine di garantire che le iniziative della fondazione siano conformi ai principi e valori ispiratori del Movimento Apostolico Ciechi alle riunioni partecipa, con voto consultivo, l'Assistente Ecclesiastico nazionale del Movimento Apostolico Ciechi che può delegare un altro Assistente ecclesiastico del Movimento.

Il Consiglio direttivo stabilisce gli indirizzi delle attività della Fondazione, ne definisce gli obiettivi, ne predispone i programmi e le iniziative, ne elabora le strategie di attuazione e ne verifica la realizzazione.

Il Consiglio direttivo inoltre:

- a) elegge al suo interno e può revocare a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Presidente, salvo che in sede di costituzione dell'Ente, ed il Vice presidente della Fondazione;
- b) approva la relazione programmatica e morale ed il bilancio preventivo e consuntivo della Fondazione, che debbono essere immediatamente trasmessi per conoscenza al Movimento Apostolico Ciechi;
- c) approva e modifica il Regolamento della Fondazione;
- d) istituisce, trasferisce e sopprime sedi secondarie e/o operative;
- "e) costituisce e scioglie Comitati di gestione per lo svolgimento delle attività della Fondazione in una o più sedi operative, e comitati tecnico-scientifici formati da esperti per lo studio, la ricerca e la formulazione di proposte e pareri in specifiche materie;
- f) delibera l'accettazione di donazioni, eredità e legati, l'acquisto e l'alienazione di beni, l'assunzione di personale dipendente, il trattamento giuridico ed economico ad esso spettante e la risoluzione del relativo rapporto, di avvalersi dell'opera retribuita di collaboratori e consulenti esterni, di stipulare convenzioni, contratti, e in generale di compiere ogni altro atto di ordinaria e straordinaria amministrazione necessario per lo svolgimento delle attività della Fondazione; per l'accettazione di eredità e legati, l'acquisto e l'alienazione di immobili, la concessione di ipoteche su di essi, la contrazione di mutui e la prestazione di fidejussioni, il Consiglio direttivo dovrà chiedere preventivamente un parere non vincolante al Consiglio di Presidenza del Movimento Apostolico Ciechi e potrà comunque deliberare qualora non abbia ricevuto dal Movimento Apostolico Ciechi alcuna risposta entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di parere;
- g) delega quei poteri che ritiene opportuno conferire ai Comitati di gestione di cui all'art. 10 del presente Statuto attribuendo la firma e la legale rappresentanza della Fondazione ad uno o più dei loro componenti disgiuntamente o congiuntamente; analoga delega della firma e della legale rappresentanza può essere effettuata dal Consiglio direttivo in favore di uno o più dei suoi componenti congiuntamente o disgiuntamente;
- h) ratifica le delibere di sua competenza adottate in via d'urgenza dal Presidente.

ART.9

PRESIDENTE

Il Presidente della Fondazione dirige e coordina le attività dell'ente e ne ha la legale rappresentanza.

Egli inoltre:

- a) convoca e presiede il Consiglio direttivo e cura l'esecuzione dei deliberati di tale organo;
- b) vigila sull'osservanza dello Statuto e del Regolamento e sul buon funzionamento della Fondazione;
- c) firma la corrispondenza e gli altri atti riguardanti la Fondazione, compresi i contratti, le convenzioni ed i documenti contabili;
- d) sta in giudizio per conto della Fondazione, previa autorizzazione del Consiglio direttivo;
- e) esercita i poteri che il Consiglio direttivo gli delega in via generale o di volta in volta;
- f) in caso di urgenza adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, salvo ratifica di quest'ultimo organo nella sua prima riunione successiva.

Il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, è sostituito dal Vicepresidente che ne esercita tutti i poteri; la firma del Vicepresidente costituisce automatica attestazione nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

ART. 10

COMITATI DI GESTIONE

I Comitati di gestione sono uffici operativi periferici che il Consiglio direttivo può costituire per gestire le attività della Fondazione in una o più sedi operative.

Essi sono formati da un numero di componenti variabile da 3 a 7 nominati dal Consiglio direttivo che li può revocare e sostituire, anche singolarmente, in qualsiasi momento.

I Comitati di gestione operano secondo le modalità stabilite, i compiti ed i poteri loro attribuiti dal Consiglio direttivo che può in particolare delegare la firma e la legale rappresentanza della Fondazione ad uno o più dei loro componenti disgiuntamente o congiuntamente.

ART. 11

REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi, di cui almeno uno iscritto negli Albi dei Ragionieri o Dottori Commercialisti, e due supplenti. Tutti i componenti del Collegio sono nominati dal

Consiglio Nazionale del Movimento Apostolico Ciechi che li puo' revocare e sostituire, anche singolarmente, in qualsiasi momento.

Il Collegio dei Revisori dei conti:

- a) vigila sull'osservanza, da parte degli organi della Fondazione, delle norme di legge e di quelle dello Statuto e del Regolamento;
- b) controlla la regolarita' dell'amministrazione e della contabilita' della Fondazione;
- c) verifica la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili;
- d) effettua verifiche di cassa;
- e) predispose le relazioni ai bilanci preventivi e consuntivi.

ART. 12

NORME COMUNI

le cariche della Fondazione sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'ufficio, hanno durata quadriennale ed alla scadenza chi le ricopre puo' essere riconfermato. Esse comunque scadono quando viene sostituito il Consiglio Nazionale che ha effettuato le nomine.

Non puo' ricoprire alcuna carica chi abbia con la Fondazione o con il Movimento Apostolico Ciechi rapporti di lavoro di qualunque tipo, o altro rapporto a contenuto patrimoniale, e chi abbia parenti o affini fino al quarto grado in una delle situazioni anzidette. La carica di Revisore dei Conti e' incompatibile con qualsiasi altra carica nella Fondazione.

Gli organi collegiali della Fondazione sono convocati dal loro Presidente, con avviso contenente il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta, a mezzo di lettera raccomandata almeno dieci giorni prima della riunione, salvo il caso di convocazione urgente da farsi a mezzo telegramma o fax o altra analoga forma telematica purché legalmente riconosciuta almeno 48 ore prima. Le riunioni degli organi collegiali sono validamente costituite quando e' presente la meta' piu' uno dei componenti l'organo. Esse possono essere tenute anche per teleconferenza, o avvalendosi di altri mezzi forniti dalla moderna tecnologia, secondo modalita' preventivamente stabilite dall'organo collegiale e approvate dal Consiglio Nazionale del Movimento Apostolico Ciechi, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, seguire pienamente la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati.

Salvo che sia previsto diversamente da norme di legge o del presente Statuto le delibere degli organi collegiali sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente.

PARTE III NORME FINALI

ART. 13

MODIFICHE STATUTARIE

Le modifiche del presente Statuto sono deliberate dal Consiglio direttivo a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio stesso, previo parere favorevole del Consiglio Nazionale del Movimento Apostolico Ciechi.

ART. 14

DURATA - ESTINZIONE

La durata della Fondazione e' a tempo indeterminato. Essa tuttavia si estingue qualora il suo scopo sia stato raggiunto, si sia esaurito, sia divenuto impossibile o di scarsa utilita', ovvero quando lo decida il Consiglio Nazionale del Movimento Apostolico Ciechi con delibera adottata col voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti.

In tutti i casi di estinzione della Fondazione il Consiglio direttivo nomina uno o piu' liquidatori e il patrimonio che residua esaurita la liquidazione sara' devoluto al Movimento Apostolico Ciechi.

ART. 15

RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto di intendono richiamate le disposizioni legislative vigenti ed in particolare quelle del codice civile in tema di fondazioni.